

*apparente supporto di carattere tecnico e senza alcuna motivazione sostanziale.....ed aver procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale quantificabile in circa 3000 miliardi ai soci di S.G.R. ed un correlativo ingiusto danno ai creditori del concordato".*

Si è, pertanto, di fronte al reato di bancarotta fraudolenta post fallimentare, essendosi consumato non solo dopo l'ammissione alla procedura di concordato, ma anche dopo la sentenza che lo ha omologato

Gli altri capi di imputazione riguardano presunti illeciti comportamentali funzionali o propedeutici a quello principale

A supporto di tale disegno criminoso vengono indicati i seguenti fatti:

l'occultamento di una istanza avanzata dai commissari Fedit per avere conferma della non necessità di procedere alla messa in liquidazione della società (dott. Greco);

il rifiuto a provvedere sull'istanza di cui sopra (dott. Greco)

l'occultamento di tre consulenze affidate al prof. Carbonetti (dott. Greco)

la proposta di acquisto dell'intero patrimonio Fedit per il prezzo di L.2.150 miliardi da parte di una costituenda società (prof. Capaldo)

la sottoscrizione dell'atto di acquisto per mezzo di procuratore (prof. Capaldo);

la direzione, con le violazioni supra 1) e 2) e con i provvedimenti giurisdizionali emessi singolarmente e collegialmente (sentenza di omologazione del concordato; decreto di autorizzazione alla vendita dei beni; decreto di autorizzazione alla sottoscrizione dell' "atto quadro") della procedura secondo le aspettative e secondo gli interessi di parte dei creditori in danno di altri (dott. Greco);